



COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI – ABRUZZO
Via Montenero, 43 – 67039 SULMONA (AQ)

Telefax: 0864/51992

C.F. 92013060667 – Partita IVA: 01891720664

Ai Maestri di Sci

Via Mail

Sulmona, Prot. 117 del 24 settembre 2020

Oggetto: Obbligo di comunicazione del domicilio digitale

Informiamo tutti i maestri che l'articolo 37, comma1, lettera e) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 11/09/2020 n.120 dispone che:

IL PROFESSIONISTA CHE NON COMUNICA IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE E' OBBLIGATORIAMENTE SOGGETTO A DIFFIDA AD ADEMPIERE, ENTRO TRENTA GIORNI, DA PARTE DEL COLLEGIO O ORDINE DI APPARTENENZA, IN CASO DI MANCATA OTTEMPERANZA ALLA DIFFIDA, IL COLLEGIO O ORDINE DI APPARTENENZA COMMINA LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL RELATIVO ALBO FINO ALLA COMUNICAZIONE DELLO STESSO DOMICILIO.

Ricordiamo che, per legge, tutti gli iscritti ad un albo devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ed hanno l'obbligo di comunicarlo al proprio Collegio. Questa normativa vale anche per i Maestri di Sci.

Cordiali Saluti

Il Presidente
Di Donato Francesco